

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE
MODIFICHE AL
REGOLAMENTO
TASSA RIFIUTI (TARI)**

**ORGANO DI REVISIONE
COMUNE DI ARONA**

Verbale n. 12 del 05/12/2023

**Parere sulla proposta di delibera del Commissario Straordinario avente ad oggetto:
Regolamento comunale per l'applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) - modifica**

.PREMESSA

L'Organo di revisione ha preso visione della proposta delibera notificata a mezzo Pec in data 04.12.2023 di cui in oggetto con la quale si intende procedere alla modifica ed integrazione del Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti "TARI" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28 giugno 2021.

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI).

Vista la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 che ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF).

TENUTO CONTO

- che i Comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla*

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per ... approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

- che l'art. 1, c. 660, della legge 147/2013 dispone che *“il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato D. Lgs. N. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*

- che l'art. 1, c. 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i Regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8, annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: b). regolamento per la disciplina della TARI.

RILEVATO

che l'ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende apportare modifiche e integrazioni relativamente all'art 26. comma 2, del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI nei seguenti termini:

- *Per reddito “minimo vitale” si intende l'importo previsto dall'art. 545 c.p.c. e più precisamente ad un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, pari ad € 1.006,54 lordi mensili per 13 mensilità, importo rivalutato in base all'indice ISTAT FOI. L'esenzione sarà applicata al soggetto passivo e al suo*

coobbligato, titolare di attestazione I.S.E.E., di importo inferiore, indipendentemente dal nucleo dei componenti familiari.

L'Organo di Revisione invita l'Ente a recepire, nei tempi più brevi, le indicazioni della delibera ARERA n. 15 del 18/01/2022 e variare il Regolamento della TARI inserendo degli appositi articoli che riguardano:

- 1 La "richiesta per l'attivazione del servizio";
- 2 Le modalità per le richieste ed i reclami delle somme che si addebitano;
- 3 L'effettuazione dei versamenti e il sollecito dei pagamenti;
- 4 Gli avvisi bonari e la rateizzazione della TARI;
- 5 La Carta di Qualità dei servizi.

PRESO ATTO

.- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente Settore 1° dott. Agostino Carmeni;

- che le modifiche al regolamento di cui alla presente proposta entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

VERIFICHE

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento approvato in data 28/6/2021 consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'Ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri Regolamenti attualmente in vigore nell'Ente in materia di entrate.

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario per l'approvazione delle modifiche al "Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti "TARI".

L'Organo di revisione

Dott.ssa Elda Maria Clapasson